



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile
N.8521 /2018 R.G.A.C.

TRA

CONDOMINIO [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Roma, VIA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 97
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED]
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

E

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Roma, VIA [REDACTED] [REDACTED] presso lo
studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED]
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

all'udienza del 21/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il CONDOMINIO [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 111 proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi con i quali [REDACTED]
[REDACTED] chiedevano il pagamento di
spettanze lavorative .

A sostegno del ricorso deduceva che le pretese avanzate dai lavoratori si
fondavano su crediti di lavoro non pagati dal datore di lavoro, [REDACTED]
[REDACTED] in liquidazione, alle dipendenze del quale gli opposti sostenevano



di aver lavorato e di essere stati addetti al cantiere presso il Condominio opponente.

In punto di diritto la parte opponente deduceva che non era stata fornita piena prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro presso la [REDACTED] s.r.l. e sosteneva che la documentazione prodotta non era sufficiente a considerare provato un rapporto di lavoro nei confronti di un terzo committente.

Sosteneva, ancora, che i lavoratori non avevano provato di aver prestato la propria opera proprio per eseguire l'opera appaltata da esso committente e che il credito vantato era incerto sia nell' an che nel quantum.

Precisava, inoltre, che il contratto di appalto era stato risolto in data 31.10.2017 per inadempimento grave dell'appaltatore e che la [REDACTED] in data 28.12.2016 aveva ceduto il proprio credito alla [REDACTED] 1884 e che il debito del Condominio era verso il cessionario.

Concludeva chiedendo annullarsi e/o revocarsi gli opposti decreti ingiuntivi.

In subordine chiedeva:

relativamente al decreto ingiuntivo emesso in favore di [REDACTED] dichiararsi esso Condominio non tenuto a pagare periodi diversi dalle mensilità di maggio, giugno e luglio 2017 ed i primi quattro giorni di agosto 2017;

Relativamente al decreto ingiuntivo in favore di [REDACTED] dichiarare il credito di valuta e riconoscere gli interessi dal momento della proposizione della domanda giudiziale;

relativamente al decreto ingiuntivo emesso in favore di [REDACTED] dichiarare il credito di valuta e riconoscere gli interessi dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Si costituivano gli opposti nei distinti procedimenti concludendo per il rigetto delle opposizioni e per la conferma dei decreti ingiuntivi, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme complessive, per ciascuno di essi indicate, oltre accessori.

All'udienza del 27.6.2019 i tre procedimenti venivano riuniti.

L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni.

Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte opponente ha sostenuto l'insussistenza delle condizioni legittimanti la domanda ex art. 1676 c.c., evidenziando che gli stessi non avevano prodotto i contratti di lavoro, ma solo un estratto conto previdenziale INPS, buste paga,



comunicazioni di dimissioni ed un telegramma con il quale l'appaltatore comunicava la sospensione dei lavori.

La parte ha sostenuto che tale documentazione non era sufficiente a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro nei confronti del terzo committente.

Quanto sostenuto dalla parte non è condivisibile.

La documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria consentono, infatti, di ritenere provata la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro, non ritenendosi che l'effettiva sussistenza di detti rapporti richieda un sostegno probatorio diverso quando essi vengano fatti valere nei confronti di un soggetto diverso dal datore di lavoro.

L'opponente correttamente evidenzia che chi agisce ex art. 1676 c.c. deve provare di aver prestato la propria opera proprio per eseguire l'opera appaltata dal committente: tale circostanza può ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Nelle note autorizzate da ultimo depositate la parte opponente lamenta che i lavoratori non hanno provato di aver prestato la propria opera proprio per eseguire l'appalto del committente, essendo pacifica la circostanza che le ditte appaltatrici impiegano maestranze contemporaneamente in diversi cantieri, destinandole alle lavorazioni di volta in volta necessarie.

Deve rilevarsi che nella fattispecie in esame non vi sono sufficienti elementi probatori per affermare che i lavoratori, nel periodo dedotto nel presente giudizio, abbiano prestato la propria opera in favore di committenti diversi dall'odierna opponente.

L'espletata istruttoria e la documentazione prodotta nel corso del giudizio non consentono di ritenere che il Condominio appaltante abbia provveduto a corrispondere al datore di lavoro degli opposti tutto quanto dovuto in esecuzione del contratto di appalto e ciò trova conferma anche nelle risultanze dell'espletata c.t.u. contabile.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la parte opponente ha prodotto documentazione attestante la cessione del credito nei confronti della [REDACTED]. Dall'esame di detta documentazione emerge che la [REDACTED] ha comunicato al Condominio opponente la cessione del credito della [REDACTED] pro solvendo, avvenuta con scrittura privata del 28.12.2016.

Al riguardo si evidenzia che la S.C. ha affermato che: "Se l'appaltatore ha trasferito il suo credito verso il committente con atto di cessione che sia efficace riguardo ai terzi a norma dell'art. 1265 c.c., e se tale efficacia si sia già avuta alla data in cui i dipendenti dell'appaltatore propongono la domanda ex art. 1676 c.c., il "debito del committente verso l'appaltatore" più non esiste, onde manca l'oggetto dell'azione diretta attribuita ai dipendenti dell'appaltatore." (cfr. Cass. N. 11074/2003).

La difesa degli opposti ha sostenuto che al momento della proposizione dei decreti ingiuntivi il Condominio era ancora tenuto a versare le rate dei



lavori eseguiti alla società datrice di lavoro ma, alla luce della richiamata pronuncia della S.C., dalla quale questo Giudice ritiene di non doversi discostare, la deduzione non può essere condivisa posto che al momento della proposizione dei decreti ingiuntivi era già stato trasferito il credito dell'appaltatore verso il committente e la sussistenza di somme residue da versare non rileva ai fini della pretesa azionata dagli odierni opposti. Sul punto si riporta quanto statuito nella richiamata sentenza della S.C. secondo cui: "La disciplina degli effetti della cessione del credito rispetto ai terzi creditori non muta per il fatto che il credito ceduto, nel momento della cessione, non sia ancora esigibile perché non è ancora scaduto il termine previsto per il suo pagamento. Trattasi pur sempre di una cessione di credito che diventa opponibile ai creditori del cedente all'atto in cui essa abbia effetto nei confronti del debitore ceduto a norma dell'art. 1264 c.c."

Alla luce delle sopra richiamate considerazioni devono revocarsi gli opposti decreti ingiuntivi.

La particolare complessità della questione sottoposta all'esame di questo Giudice induce alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ed a porre a carico di entrambe, in solido, il pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto

P.Q.M.

In accoglimento della spiegata opposizione, revoca gli opposti decreti ingiuntivi e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi

